



# ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 16 maggio 2012  
Ns. Prot. n. 958

Ill.mo Signor  
COMMISSARIO DELEGATO per la RICOSTRUZIONE  
Presidente della Regione ABRUZZO  
Dott. CHIODI Giovanni

Pregiatissimo Commissario,

volevamo portare alla Sua attenzione alcune riflessioni dopo la lettura dell'Ordinanza 4013 del consiglio dei Ministri e il successivo Decreto 108 con relativo allegato.

E' bene immediatamente evidenziare che le nuove regole, se di nuove regole si possa parlare, arrivano con diversi anni di ritardo visto che ormai i giochi delle relazioni delle conoscenze sono stati fatti ed è poco probabile, se non impossibile, rendere una ordinanza retroattiva.

Trattandosi di denaro pubblico doveva essere abbastanza scontato l'utilizzo di regole e norme già presenti nel panorama dei lavori pubblici senza dover ricorrere all'ennesima ordinanza.

Certo non Le può sfuggire, semplicemente sfogliando il sito del Commissario della Ricostruzione della Regione Abruzzo, e prendere contezza della pletera di norme e ordinanze presenti.

Purtroppo il nostro sistema è composto da una sommatoria di norme, decreti, ordinanze e quant'altro, che certo non contribuiscono a garantire chiarezza, semplicità e trasparenza agli utilizzatori.

Premesso, dunque, che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4013 ed il Decreto 108 del Commissario Delegato per la Ricostruzione, anche se condivisibili per i contenuti, sono sicuramente fuori tempo, l'intento è quello di evidenziare alcuni aspetti che, molto probabilmente, Le sono sfuggiti.

Nel Decreto 108, e precisamente l'Art. 1, dopo aver decantato tutte le condizioni a cui devono sottostare gli operatori economici (canonici riferimenti a normative già operanti), al punto 5 si stabilisce: **"Agli operatori economici non iscritti nell'elenco non è precluso l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione"**; qualunque commento nel merito lo riteniamo superfluo.

Gli operatori economici, comunemente chiamati imprese di costruzioni, dopo tutte le belle premesse di trasparenza, legalità, professionalità e quant'altro, possono comunque operare nelle attività post ricostruzione in barba a qualsiasi prequalifica.

Nulla si dice sulle modalità di selezione e quindi sulla effettiva concorrenzialità, basti pensare che in mancanza di regole specifiche, l'affidamento anche in presenza di 1000 e più preventivi può avvenire a "simpatia" in quanto, trattandosi di lavori inseriti nella sfera privata, il committente può scegliere l'impresa senza far ricorso a parametri oggettivi (il signore è mio amico e quindi.....).

Forse questi aspetti per il legislatore sono marginali o forse si vuole lasciare il tutto in mani ad amministratori di condominio piuttosto che presidenti di consorzio con tutte le riflessioni del caso che lasciamo alla Sua fantasia.

Meglio era se si imponeva una gara ristretta correlandola a dei parametri oggettivi, ad esempio a due soli elementi: la qualità del progetto con i tempi di consegna e l'offerta economica. Lasciamo alla Sua sensibilità politica e professionale l'opportunità di rettificare i contenuti del citato Art. 1.

A differenza degli operatori economici per i professionisti, invece, vige un trattamento diverso.

Premesso che anche per i professionisti i due provvedimenti sono oramai fuori luogo, in ordine temporale, poniamo alla Sua attenzione quanto riportato all'Art. 2 del Decreto 108 dove vengono definiti i livelli di affidabilità e professionalità dei progettisti.

Nulla da eccepire sulla trasparenza.

Forti perplessità soggiungono dalla richiesta di esperienza biennale maturata nell'ambito di attività di ricostruzione, requisito necessario per poter essere iscritti nell'elenco ed ottenere un incarico.

Questa semplice condizione, di fatto, esclude tutti quei professionisti che in questi tre anni non hanno avuto l'opportunità di operare nelle aree colpite dal sisma.

Tra questi ci sono i giovani ingegneri, che pur avendo svolto percorsi di laurea in ambito strutturale con competenze e conoscenze specifiche, resteranno fuori a vantaggio di quanti, pur non avendo specifiche competenze su interventi di ricostruzione post-sisma, continueranno ad operare sulla scorta delle commesse già acquisite.

Ma soprattutto egregio Presidente volevamo fare insieme a Lei una riflessione ad alta voce.

Le sembra giusto, per esempio, che un commercialista che non abbia redatto bilanci alle aziende del cratere in questi tre anni non possa assolutamente svolgere tale attività all'interno del cratere stesso?

In conclusione, le preclusioni di base per essere iscritti nell'elenco sono inaccettabili visto che per gli ingegneri civili progettare interventi di ricostruzione post sisma fa parte del bagaglio culturale di base, come fa parte del bagaglio di base, per un commercialista, la redazione di bilanci.

Forse sarebbe stato più opportuno rendere pubblici e trasparenti il numero e l'entità dei lavori in carico alle imprese, così come era opportuno rendere pubblici e trasparenti il numero e l'entità degli incarichi in capo ai professionisti.

In questo modo avrebbe potuto chiedere ad entrambi, di indicare con quali mezzi e risorse avrebbero fatto fronte e portato a termine i rispettivi incarichi.

Sempre a disposizione per cercare di passare dalle relazioni delle conoscenze alle relazioni della conoscenza per dare voce a quanti, quotidianamente, si impegnano per un mercato libero dove regole, qualità del progetto e professionalità vengano posti al centro dell'azione politica di chi governa.

Cordiali saluti

Il Consiglio dell' Ordine Ingegneri Provincia di Teramo

*Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Teramo*  
Corso Cerulli n° 74 - 64100 TERAMO  
Tel./Fax 0861.247688 r.a.  
[www.ingegneriteramo.it](http://www.ingegneriteramo.it)  
Info@ingegneriteramo.it pec segreteria@ingte.it  
Codice Fiscale 80007680673

C.C.P.N. n° 11476645 – C.F. 80007680673 - [www.ingegneriteramo.it](http://www.ingegneriteramo.it) - mail: [info@ingegneriteramo.it](mailto:info@ingegneriteramo.it)

Corso Cerulli, 74 – 64100 Teramo ☎ 0861-247688 r.a. 📠 0861-247688